



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
1^ Sezione Lavoro**

[REDACTED]
Il Giudice designato dr. Massimo PAGLIARINI
nella causa

T R A

[REDACTED],
[REDACTED],
[REDACTED], elettivamente domiciliati in Roma, viale delle
Medaglie d'Oro 266; presso lo studio dell'avv. Angelo Fiore Tartaglia che li
rappresenta e difende in virtù di delega in atti

ricorrenti

E

MINISTERO DELLA DIFESA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati presso gli uffici di
quest'ultima in Roma, via dei Portoghesi 12

convenuti

all'udienza del [REDACTED] ha pronunciato la seguente sentenza

DISPOSITIVO

dichiara che [REDACTED], dante causa degli odierni ricorrenti, è
deceduto per causa di servizio (per particolari condizioni ambientali od
operative) e che egli deve essere riconosciuto soggetto equiparato alle vittime
del dovere;

condanna il Ministero della Difesa a corrispondere, pro capite, agli eredi
ricorrenti di [REDACTED] i benefici conseguenti a detto riconoscimento
(speciale elargizione, speciale assegno vitalizio non reversibile e assegno non
reversibile) in misura e decorrenza di legge, oltre interessi legali dalla



maturazione al saldo, nonché a riconoscere agli stessi eredi tutte le provvidenze di carattere assistenziale e previdenziale;

condanna i due Ministeri convenuti, in solido, a rimborsare in favore del procuratore antistatario dei ricorrenti i compensi legali che si liquidano in € [REDACTED], oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa;

pone a definitivo carico dei due Ministeri convenuti, in solido, le spese di Ctu medico-legale, già liquidate con separato decreto.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

[REDACTED]
(rispettivamente, coniuge e figli) di [REDACTED] militare dell'Aeronautica Militare, deceduto in data [REDACTED]

Prima del decesso, [REDACTED] aveva richiesto al Ministero della Difesa il riconoscimento di tutti i benefici previsti per le vittime del dovere e soggetti equiparati, sostenendo che la patologia da cui era affetto [REDACTED] doveva considerarsi dipendente da causa di servizio per particolari condizioni ambientali od operative.

In particolare, il [REDACTED] sosteneva che durante la sua attività di servizio era stato esposto in maniera continuativa e massiva a radiazioni ionizzanti emesse da radar e ripetitori e all'inalazione di polveri da sparo (in Italia) e che durante i periodi di missione all'estero (in Kosovo, Albania e Afghanistan) era dovuto permanere in siti caratterizzati da elevatissimo fattore di rischio connesso al contatto con ambiente altamente inquinato, sia in ragione delle esalazioni e dei residui tossici derivanti dalla combustione ed ossidazione dei metalli pesanti causate dall'impatto e dall'esplosione delle munizioni utilizzate (fra le quali quelle con utilizzo di uranio impoverito), sia in ragione dell'utilizzo di materiali oncologicamente inquinanti come l'amianto.

La domanda del [REDACTED] non è stata accolta poiché il Comitato di verifica delle cause di servizio (del Ministero dell'economia e delle finanze) ha espresso parere negativo, ritenendo che il [REDACTED] non fosse riconducibile "alle particolari condizioni



ambientali od operative di missione così come risultanti e descritti in atti. Ciò, tenuto altresì conto che, nel caso di specie, in questa stessa adunanza è stato espresso parere negativo anche ai sensi del D.P.R. 461/2001. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e forniti dall'Amministrazione".

Avverso detto parere hanno proposto ricorso gli eredi del [REDACTED] reiterando e ribadendo quanto sostenuto in sede di domanda amministrativa, in ordine alla riconducibilità della patologia che aveva determinato il decesso del loro dante causa al servizio prestato da quest'ultimo per particolari condizioni ambientali od operative.

Si sono costituiti sia il Ministero della difesa che quello dell'economia e delle finanze, i quali hanno contestato la fondatezza della domanda degli eredi, riportandosi a quanto espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio.

Espletata Ctu medico-legale, all'odierna udienza la causa è stata decisa.

La domanda degli eredi del [REDACTED] è fondata.

Il Ctu medico-legale nominato (dr. Andrea Cavalli) ha accertato che [REDACTED] è deceduto in conseguenza di una particolare forma di tumore cerebrale, del tipo [REDACTED] e che detta infermità causativa del decesso può ritenersi dipendente da causa di servizio per particolari condizioni ambientali od operative verificatesi principalmente in Kosovo per l'utilizzo di proiettili a base di uranio impoverito e per la successiva dispersione di nano- e di microparticolato metallico, condizioni da ritenersi produttive di rischi aggiuntivi rispetto a quelli connaturati all'ordinario svolgimento del servizio militare in missione.

Nel giungere a detta conclusione, il Ctu, con assai condivisibile ed esauriente motivazione medico-legale (alla quale comunque si rimanda per tutti i dettagli tecnici) e prendendo in esame tutta la documentazione in atti riguardante in particolare le vicende lavorative del [REDACTED] ha riconosciuto sia, in termini di causalità generale, la sussistenza di un rapporto tra l'esposizione al particolato, ivi comprese le particelle di metalli pesanti, e lo sviluppo ovvero la progressione di un tumore cerebrale del tipo [REDACTED], sia, in termini di causalità individuale, la medesima sussistenza di tale rapporto, avendo svolto ruolo pressoché dirimente la documentazione di



residui micrometrici metallici nella massa tumorale, oggettivamente provata dalle analisi svolte presso centri specializzati.

Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità peraltro non specificamente evidenziati da alcuna delle parti.

Poiché pertanto deve ritenersi dimostrato che il decesso di [REDACTED] sia avvenuto per causa di servizio (per particolari condizioni ambientali od operative, ex art. 1, comma 564, della legge n. 266/2005), egli deve essere riconosciuto soggetto equiparato alle vittime del dovere.

Pertanto, agli eredi ricorrenti vanno corrisposti tutti i benefici conseguenti a detto riconoscimento, ed in particolare, la speciale elargizione di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 302/1990; lo speciale assegno vitalizio, non reversibile, di € 1.033,00 mensili, soggetto alla perequazione automatica, ex art. 5, comma 3, della legge n. 206 del 2004 e l' assegno vitalizio sempre non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, adeguato a € 500,00 mensili (sulla misura di quest'ultimo assegno, cfr. Cass. sez. un. 27.3.2017, n. 7761).

Il Ministero della difesa va pertanto condannato ad erogare, pro-capite, agli eredi ricorrenti detti benefici, in misura e decorrenza di legge, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo, nonché a riconoscere agli stessi eredi tutte le provvidenze di carattere assistenziale e previdenziale.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo e distratte ex art. 93 c.p.c., seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dei due Ministeri convenuti, in solido.

Le spese di Ctu medico-legale, già liquidate con separato decreto, vanno poste a definitivo carico dei due Ministeri convenuti, in solido.

Roma, [REDACTED]

Il giudice

Massimo Pagliarini

